



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

20/2013 R.G. Procura Federale Fibis

03/2014 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibis

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

– **il tesserato Sig. FENO PIERO, [REDACTED] tesserato Fibis (tessera nr. FB06A977)**

per rispondere della violazione degli artt. 1, 7 e 14 del Reg. Giustizia Fibis
per aver diffuso comunicazioni dense di giudizi e rilievi lesivi del prestigio, della reputazione della Fibis, dei suoi dirigenti federali e della sua classe arbitrale.

– **Fatti commessi in data 4 dicembre 2013.**

Premesso

Il procedimento nasce dalla segnalazione del vicepresidente Federale Claudio Bono con la quale veniva allegata documentazione attinente ad alcuni messaggi inseriti in rete e di contenuto denigratorio nei confronti della Federazione e dei suoi dirigenti.

In particolare, in data 4 dicembre 2013 erano stati inseriti molti messaggi di chiaro contenuto lesivo per l'immagine della Federazione e delle sue istituzioni su Billiardoweb attraverso il nickname "fb06a977" (codice alfanumerico corrispondente alla tessera fibis del tesserato Feno Piero), nonché su alcune pagine Facebook attraverso l'account di Feno Piero.

All'udienza del 7 marzo 2014 non era presente il sig. Feno, pur regolarmente citato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per un periodo di mesi tre.

Motivazione

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione degli artt. 1, 7 e 14 del Regolamento di Giustizia Fibis.

I messaggi, già riportati nell'atto di deferimento (cui per comodità espositiva si rimanda) contengono una indubbia carica offensiva e denigratoria e non paiono poter essere scriminati da alcun elemento, posta altresì la natura non tecnica ed argomentata delle critiche, unicamente volte a gettare discredito sulla Federazione.

In particolare le espressioni: *"Non mischiare NOI a quella marmaglia please"*; *"Bisogna rottamare la dirigenza, che poi sarebbero solo in due: il paffutello biondino e il maggiordomo della famigli Adams tutto il resto sono solamente burattini a ricoprire incarichi"*; *"Di soldi ne girano fin troppi, solamente finiscono nelle "tasche" sbagliate"*; sono senza dubbio da censurare sotto il profilo disciplinare.

Non si possono nutrire dubbi sulla riconducibilità al tesserato dei numerosi messaggi in oggetto alla luce della provenienza dalla pagina personale dello stesso.

Pare evidentemente raggiunta la prova della scorrettezza del comportamento tenuto dell'incolpato, il quale, peraltro, non ha addotto alcun elemento a suo discarico.

Dunque, appare congrua ed adeguata la pena richiesta dal Procuratore Federale della sospensione da ogni attività Federale per mesi tre.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina


- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, **condanna l'incolpato FENO PIERO alla sospensione da ogni attività Federale per mesi tre.**

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 4 aprile 2014


Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese



I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo



Avv. Elisa Abbri

